

GITE IN LOMBARDIA APS

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, durata e scopo

Art.1 - E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'associazione di promozione sociale "Gite in Lombardia APS". L'acronimo APS deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 – L'associazione ha sede in Biassono (MB)

Il trasferimento della sede dell'associazione in altro indirizzo nell'ambito del Comune di Biassono non comporterà la necessità di modificare il presente statuto salva l'effettuazione delle necessarie comunicazioni agli Enti ed alle Istituzioni competenti.

Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art.3 – L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4 - L'associazione nasce al fine di svolgere attività ai sensi del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopo dell'associazione è promuovere il territorio della Lombardia nei suoi aspetti culturali, storici, artistici, turistici, naturalistici e ambientali.

L'Associazione non ha fini di lucro, non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare l'Associazione si propone di:

- diffondere la conoscenza, soprattutto tramite il web e i social network, delle risorse culturali, turistiche e ambientali della Lombardia;
- promuovere iniziative volte a sensibilizzare alla conoscenza e al rispetto dei beni d'interesse artistico, storico, naturalistico e ambientale rafforzando un legame positivo delle persone con il proprio territorio;
- sostenere iniziative volte a migliorare la fruizione del patrimonio territoriale in chiave sostenibile e responsabile;
- creare legami, collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati che operano in Lombardia per valorizzare e dare visibilità alle eccellenze culturali e turistiche del territorio.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Associazione organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, organizza e gestisce attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'Associazione può inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

In relazione a tali attività, verrà data menzione nei documenti di bilancio del carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

In particolare potrà:

- realizzare una mappatura dei luoghi di interesse, itinerari naturali e piste ciclabili in Lombardia rendendo i contenuti facilmente fruibili;
- pubblicare e divulgare contenuti testuali e multimediali sulle tematiche del turismo, della cultura e dell'esplorazione del territorio;
- promuovere o partecipare alla realizzazione di eventi culturali, mostre, progetti editoriali, corsi e attività formative inerenti ai temi del turismo, della sostenibilità ambientale e della valorizzazione delle tradizioni;
- creare e organizzare itinerari, visite, percorsi ed escursioni di carattere storico, artistico, naturalistico, ed enogastronomico prevalentemente rivolte ai Soci;
- avviare collaborazioni con enti e associazioni locali attivi nel medesimo ambito, inclusa l'organizzazione di eventi;
- coinvolgere le attività economiche e produttive per sviluppare progetti di promozione e valorizzazione delle risorse del territorio;
- ottenere da parte di terzi a favore dei Soci speciali convenzioni per la fruizione di servizi turistici e culturali.
- Promozione delle suddette attività

TITOLO II - I soci

Art. 5 Possono essere soci le persone fisiche che condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio. La qualifica di socio si ottiene presentando domanda al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il numero dei soci è illimitato.

L'Associazione è costituita da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art.6 Sono soci dell'associazione:

- Soci fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo allegato al presente Statuto.
- Soci ordinari: coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.
- Soci benemeriti: coloro che, per la frequentazione dell'Associazione o per aver contribuito economicamente o per aver esercitato attività in favore dell'Associazione stessa, ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione.

Art. 7 Tutti i soci hanno diritto di: partecipare all'assemblea e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei Regolamenti, per l'approvazione del bilancio annuale e per la nomina degli organi sociali dell'associazione; ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione; partecipare alla vita associativa e alle attività sociali; ricevere periodicamente informazioni circa la vita associativa. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

Art. 8 La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà definitivamente a maggioranza. La quota associativa non è trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 9 L'associazione potrà stipulare a beneficio dei soci convenzioni con altri enti e soggetti. Tali convenzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

TITOLO III - Organi dell'associazione

Assemblea dei soci

Art. 10 L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria sia straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati.

Art. 11 La convocazione, avviene mediante comunicazione scritta da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione deve indicare, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Art. 12 L'Assemblea svolge le seguenti attività:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- approva il bilancio consuntivo relativo l'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso;
- approva i regolamenti interni;
- provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati.

L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione sia presente la maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, avvengono con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci presenti. L'Assemblea Generale potrà essere richiesta da almeno un terzo dei soci.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere sul libro verbali, e ivi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto libro verbali, unitamente ai bilanci e a tutti gli altri libri, atti e registri dell'Associazione, resta a disposizione di tutti gli associati per la consultazione presso la sede dell'Associazione.

Consiglio direttivo

Art.13 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Segretario che ricopre anche il ruolo del Tesoriere. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato da tre a cinque ed anche di più purché in numero dispari. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea; predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, predispone il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge, redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; delibera circa la quota sociale; stabilisce le previsioni di spesa; enta le istanze dei soci; vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci; delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci; decide il luogo delle riunioni dell'Assemblea; redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci; delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private. Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e rimarranno affisse in copia nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'avvenuta seduta del Consiglio. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

E' data la possibilità all'associazione di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Presidente e Vice-Presidente.

Art. 15 Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, anche in giudizio. Convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dagli Organi sociali. Stipula tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni, ne esercita i poteri eventualmente delegati con delega scritta e ne svolge le funzioni in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.

Tesoriere/ Segretario.

Art. 16 Il tesoriere è responsabile della gestione economico finanziaria dell'Associazione, della tenuta dei libri contabili e della redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, nel pieno rispetto delle norme statutarie e delle eventuali determinazioni da parte del Consiglio Direttivo. Cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Direttivo e la tenuta del libro soci. Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi comprese le facoltà di aprire o estinguere conti correnti, prelevare da tali conti o versare in essi, firmare assegni di traenza, girare assegni per l'incasso, pagare fornitori e servizi di ogni tipo, incassare denaro dai soci o da qualsiasi persona o ente privato e/o pubblico, e comunque eseguire qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi statuari. In sua assenza ogni sua funzione è assunta dal Presidente. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di scegliere il Tesoriere tra i suoi membri o, viste le caratteristiche tecniche dell'incarico, affidarlo ad un socio ordinario competente o addirittura ad un dipendente o ad un professionista.

Art. 17 Le cariche sociali avranno durata di cinque anni e saranno rieleggibili.

Organo di controllo e revisione

Art. 18 La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

TITOLO IV - Patrimonio e esercizio finanziario

Art. 19 L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, apre cioè il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 20 Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e consuntivo, conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente, che dovranno essere approvati dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è corredato dalla Relazione dell'Organo di Controllo e Revisione (se nominato).

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art. 21 Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da: beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici e/o privati o persone fisiche; fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative ordinarie; b) quote associative supplementari o straordinarie; c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati; d) erogazioni liberali; e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 2 e 3 del D.lgs. n. 117/2017. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 22 – Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (se nominato), e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

TITOLO V - Norme finali

Art. 23 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci.

Art. 24 Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

Art. 25 L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci delibera, con voto favorevole di 2/3 degli aderenti, la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina un liquidatore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci. Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra Associazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 26 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti in tema di volontariato, alle norme del Codice del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, integrazioni, e ulteriori disposizioni di legge ad esso riferibili, nonché - per quanto compatibili - del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.